

Regolamento Ordine Assistenti Sociali Regione Marche

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine regionale Marche nella seduta del
18/10/2002*

Art. 1 - Premessa

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche ha sede in Ancona in via Podesti n. 42.
2. Persegue le proprie finalità indicate nella normativa di riferimento; tutela professionalmente i propri iscritti, curando la garanzia dei diritti degli utenti e dei clienti, favorisce i rapporti con altri Ordini Professionali, con Enti, Istituzioni Pubbliche, Sedi Universitarie, Organizzazioni private che si trovino a contatto con la professione dell'assistente sociale.

Art. 2 - Norme istituzionali di riferimento

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni del Decreto Ministeriale 11 ottobre 1994 n. 615, con specifico riferimento a quanto previsto agli artt. 1, 2, 4, 6, 7, modificato ed integrato dal D. P. R. 5 giugno 2001 n° 328.
2. Per quanto di competenza, il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, con il Regolamento "Sanzioni Disciplinari e Procedimento", che è parte integrante del Codice stesso, promulgati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, costituiscono normativa di riferimento per l'Ordine.

Art. 3 - L'Albo regionale

1. Gli iscritti all'Albo Professionale costituiscono l'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche.
2. Nell'Albo professionale sono istituite la sezione A "Assistenti Sociali Specialisti" e la sezione B "Assistenti Sociali".
3. L'Albo è ordinato alfabeticamente. Per ogni iscritto sono indicati: i dati anagrafici, la data di iscrizione all'Albo con il numero progressivo corrispondente.
4. Il Consiglio provvede alla pubblicazione dell'Albo inviando copia agli iscritti, al Presidente Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri: della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali, Giustizia, ed inoltre alle Università, Prefetture, Tribunali, ANCI, UPI, Regione, Consiglio Nazionale e Consigli regionali dell'Ordine.
5. Il Consiglio provvede alla revisione dell'Albo ogni due anni.

Art. 4 - Iscrizioni e cancellazioni e revisione Albo

1. La domanda d'iscrizione, sia per la sezione A che per la sezione B, nonché la domanda di cancellazione va indirizzata al Presidente dell'Ordine della regione Marche. L'istanza di iscrizione all'Albo richiede il possesso del requisito della residenza o domicilio, anche solo professionale, nella regione Marche e deve essere corredata da dati e documenti di cui all'art. 9 e 19 c. 4 del D.M. 615/94. Per quanto riguarda la presentazione delle istanze sono fatte salve le disposizioni sull'autocertificazione previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n° 445. All'uopo il Consiglio delibera lo schema di domanda per l'iscrizione in ciascuna sezione, nonché per la cancellazione dall'Albo.
2. Il Consiglio provvede all'iscrizione entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, se recapitata a mano, ovvero dalla data del primo avviso di ricevimento della raccomandata, previo accertamento dei requisiti, motivando le decisioni assunte.
3. Contro il diniego di iscrizione o cancellazione si attua il disposto dell'art. 11 del D.M. 615/94.
4. La deliberazione del Consiglio sulla domanda deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni.
5. Il consiglio provvede alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei seguenti casi:
 - a) su domanda dell'interessato per cessato o mancato esercizio professionale;
 - b) per morosità, ai sensi dell'art. 8 del Codice Deontologico – Regolamento Sanzioni Disciplinari e procedimento, cioè per morosità superiore ad un anno dalla data della sospensione dall'Albo;
 - c) per decesso;
 - d) per sopravvenuta radiazione dall'Albo professionale comminata a conclusione di procedimento disciplinare a carico dello stesso, espletato ai sensi del Codice Deontologico – Regolamento Sanzioni Disciplinari e procedimento e con l'osservanza delle regole di cui agli artt. 8 e 10 della legge n. 241/90; ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato che comporta l'interdizione dalla professione ;
 - e) d'ufficio quando vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 4 co. 1 del presente Regolamento.
6. Le deliberazioni di rigetto di domanda d'iscrizione e di cancellazione di professionisti, motivate, vengono depositate nell'ufficio di Segreteria dell'Ordine entro venti giorni dalla pronuncia, e nei successivi trenta giorni dal deposito, vengono comunicate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. I procedimenti di iscrizione e cancellazione devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente e secondo la seguente procedura definita dalla legge n. 241/90:
 - a) con inizio del procedimento il Presidente provvede all'assegnazione dello stesso ai consiglieri delegati per i relativi adempimenti;
 - b) i consiglieri delegati responsabili del procedimento assegnato, riferiscono al Consiglio nel più breve termine possibile al fine dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 5 - Trasferimenti

1. Il trasferimento dell'iscrizione, da un Ordine ad un altro Ordine regionale, dell'iscritto, che ha trasferito o intende trasferire la propria residenza o domicilio anche solo professionale, avviene su domanda da inviare ai due Ordini interessati.
2. L'Ordine di provenienza provvede ad informare l'altro Ordine sulla regolarità della iscrizione o comunica eventuali impedimenti al trasferimento quali: procedimenti penali e/o disciplinari in corso, mancato pagamento del contributo annuale e ricorsi.
3. Il Consiglio del nuovo Ordine di residenza, provvede a deliberare l'accettazione di trasferimento e la conseguente iscrizione al proprio albo dandone comunicazione, con data di decorrenza, all'interessato ed all'Ordine di provenienza.
4. Quest'ultimo provvede alla cancellazione ed invia la copia di tutta la documentazione dell'iscritto trasferito al nuovo Ordine di residenza.

Art. 6 - Attribuzioni

1. L'Assistente Sociale chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.

2. Spetta al Consiglio Regionale:

- a) emanare il Regolamento inerente il funzionamento Regionale dell'Ordine, in conformità con eventuali regole delineate dal Consiglio Nazionale;
- b) provvedere alla amministrazione ordinaria e straordinaria;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e le relative linee programmatiche;
- d) designare, a richiesta, rappresentanti dell'Ordine a diversi livelli regionali e locali e commissioni previste dai diversi contratti di lavoro, secondo i criteri stabiliti da apposita commissione.;
- e) esprimere parere motivato in merito a problematiche che riguardano la professione;
- f) determinare, nei limiti necessari per coprire le spese di una regolare gestione dell'Ordine: l'importo della quota di iscrizione e del contributo annuale entro il 30 ottobre di ogni anno e i diritti di segreteria per il rilascio dei certificati;
- g) determinare le modalità relative ai rimborsi dei componenti gli organismi dell'Ordine;
- h) ratificare le decisioni urgenti prese dal Presidente;
- i) istituire Commissioni di Lavoro.
- j) Intervenire anche con azioni di carattere legale a tutela della professione.

3. Oltre a quelle attribuite dall'art. 2 del D.M. 615/94 sono riconosciute al Consiglio le seguenti competenze:

- a) il Consiglio può conferire ai consiglieri, ove necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche istituzionali;
- b) spetta al Consiglio, per incarichi di consulenza, designare tra gli iscritti all'Ordine i nominativi di Assistenti Sociali di comprovata esperienza nei settori specifici, secondo criteri definiti con apposito protocollo. Le designazioni ai suddetti incarichi dovranno tenere conto dei titoli di anzianità, di competenza.

4. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Consiglio si avvale a livello operativo di personale amministrativo assunto secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Insediamento

1. Il Consiglio Regionale si riunisce per il suo insediamento entro 15 gg. dalla sua elezione su convocazione del Presidente uscente (art. 6. DPR 615/94).

La seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età ed è verbalizzata da quello più giovane.

2. Nella prima seduta il Consiglio Regionale procede alla elezione, con votazione a scrutinio segreto, delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

3. L'elezione è valida se sono presenti i 2/3 dei Consiglieri eletti. Risultano eletti nelle suddette cariche i consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora la prima convocazione sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi 15 gg., nella quale è sufficiente la metà più uno dei consiglieri eletti.

5. Per lo spoglio delle schede svolgono funzioni di scrutatore il Consigliere più anziano e il Consigliere più giovane.

6. Entro 15 gg. dalla elezione, il Presidente e le altre cariche dovranno ricevere tutte le consegne dal Presidente uscente e dalle altre cariche uscenti.

Art. 8 - Cariche

1. Il Presidente:

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esegue le attribuzioni conferitegli.

In particolare, spetta al Presidente:

- a) la convocazione delle sedute del Consiglio regionale e la definizione degli Ordini del Giorno delle stesse;
- b) dirigere l'ufficio amministrativo, coadiuvato dal Segretario;
- c) predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo coadiuvato dal Tesoriere e redigere relative relazioni;
- d) curare l'esecuzione delle Deliberazioni;
- e) firmare mandati di pagamento;

- f) stipulare i contratti per conto dell'Ordine, previa delibera del Consiglio (qualora non abbia provveduto a specifica delega);
- g) firmare i verbali e le deliberazioni assunte dal Consiglio;
- h) porre all'Ordine del Giorno del primo consiglio le ratifiche delle decisioni urgenti assunte, di competenza del Consiglio;
- i) delegare un Consigliere a rappresentarlo, per specifici incarichi e a tempo determinato;
- j) aprire e chiudere le sedute del Consiglio;
- k) far osservare il regolamento e moderare la discussione e garantire il rispetto dell'O.d.G. durante le sedute del Consiglio;

2. Vice Presidente

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente, assunte con delibera formale.

3. Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio Regionale, curando la compilazione dei verbali e delle delibere ed è responsabile della tenuta degli stessi che sottoscrive con il Presidente.

Collabora con il Presidente per la gestione dell'Ufficio Amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento il Segretario è sostituito dal consigliere più giovane, che non sia il Tesoriere.

4. Tesoriere

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità di gestione del patrimonio dell'Ordine. Coordina la riscossione delle entrate, verifica la regolarità dei mandati, di cui cura l'iter del pagamento. Assicura la regolare tenuta della contabilità, dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare o di ogni altra struttura che si rendesse necessario istituire. Coadiuva il Presidente nella definizione del Bilancio.

Rende conto al Presidente almeno ogni due mesi dello stato contabile dell'Ordine, e ogni qualvolta ne venga richiesto, al Consiglio.

Predisporre la documentazione contabile e patrimoniale per il controllo del Collegio dei revisori dei Conti, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

E' tenuto alla revisione e controllo sulla regolarità del contributo annuale da parte degli iscritti.

Predisporre la base di gara per appalti ed acquisti.

In caso di emergenza o impedimento è sostituito dal Presidente.

5. Altri incarichi

Il Consiglio Regionale, se necessario, può conferire con proprio atto deliberativo incarichi ad un singolo consigliere, per un periodo di tempo limitato e per affrontare un tema specifico.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Tale Organismo è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni del D.M. n. 516/94.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta se ne ravvisa la necessità o quando viene richiesto dalla maggioranza dei componenti;
- b) ha diritto di accesso, senza limite di tempo, a tutti gli atti e documenti dell'Ordine, necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
- c) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo sulla gestione patrimoniale ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanza della gestione, con apposita relazione. Nella stessa relazione qualora si ritenga opportuno il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza della gestione.

Art. 10 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' individuato nel componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, nel più anziano per età.
2. Riceve l'O.d.G. della seduta consiliare e valuta l'opportunità della eventuale partecipazione dei componenti del Collegio.
3. Convoca e presiede il Collegio.
4. Redige i verbali delle sedute indicando negli stessi: i componenti presenti, i punti degli argomenti dell'O.d.G. e sintesi delle verifiche, di competenza, effettuate.

Art. 11 - Componenti Collegio dei revisori dei Conti

1. Su invito del Presidente partecipano alle sedute per verifiche di cassa, patrimoniali, approvazione del bilancio di previsione e consuntivo.
2. Su invito del Presidente del Consiglio partecipano, senza diritto di intervento e di voto, alle sedute del Consiglio, quando si tratta di materia attinente al controllo della gestione patrimoniale.

Art. 12 - Coordinamenti delle attività degli Organismi e dell'Ordine

1. Al fine di coordinare l'attività dell'Ordine e di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 13 - Riunione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre e obbligatoriamente entro un mese dalla richiesta di nuove iscrizioni all'albo.
2. Il Consiglio Regionale si può riunire inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o riceva la richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di 1/3 degli iscritti all'albo, con indicazione scritte degli argomenti da trattare.

3. Convocazioni

Il Consiglio Regionale è convocato, tramite convocazione scritta, dal Presidente con un preavviso di almeno 7 gg.: la convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e O.d.G., che prevede sempre, al punto 1, la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 48 ore, per via fax o telegrafica o e-mail.

Nel caso di convocazione su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di 1/3 degli iscritti all'albo, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro 15 gg. dalla data del ricevimento della richiesta medesima.

Il Presidente predispone, per ogni consigliere, gli atti relativi agli argomenti inclusi nell'O.d.G., per la seduta del Consiglio Regionale.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. I consiglieri sono tenuti ad essere presenti a tutte le sedute del consiglio. In caso di impedimento si ha l'obbligo di avvertire per iscritto il Presidente o la segreteria amministrativa.

I consiglieri assenti ingiustificati per n° 3 sedute consecutive sono decaduti dalla carica. E' da effettuare una verifica di permanenza in carica per quei consiglieri che, nell'anno solare, siano ripetutamente assenti.

Gli atti riguardanti l'Ordine del Giorno devono essere preventivamente depositati a libera visione degli interessati almeno 3 gg. prima della riunione del Consiglio Regionale od appena disponibili. Gli atti del Consiglio Regionale devono essere raccolti e tenuti nell'ufficio di segreteria.

Le riunioni del Consiglio Regionali sono pubbliche qualora trattino di argomenti di interesse generale; in tal caso gli iscritti possono essere ammessi senza possibilità di intervento.

4. Verbale

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Devono indicare i Consiglieri presenti, le eventuali comunicazioni circa i motivi delle assenze, i punti all'Ordine del Giorno, le sintesi degli interventi dei Consiglieri, le proposte avanzate e l'esito di eventuali votazioni con l'indicazione di coloro che hanno votato a favore, contro o che si sono astenuti, le deliberazioni adottate, le dichiarazioni rese in ordine a specifici argomenti.

Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al Segretario che ne dà lettura in Consiglio. Quando sul contenuto del verbale non vengono espresse osservazioni, esso si intende approvato con la votazione per alzata di mano.

Copia del verbale va affissa nella sede dell'Ordine per almeno 30 gg. dalla sua approvazione.

Sul verbale non è concessa la parola se non al consigliere che intende proporvi una rettifica.

5. Ordine del giorno

Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni del Referente delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'Ordine del Giorno nella sequenza disposta nella lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il proseguo della riunione.

Il Consiglio Regionale può introdurre ulteriori argomenti all'Ordine del Giorno. solo per motivi di particolare urgenza, con il voto unanime dei presenti.

Ciascun consigliere ha diritto di intervento per non più di 10 minuti; ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente, per richiamo al Regolamento.

Proposte e questioni non comprese nell'O.d.G. della convocazione non possono essere poste in discussione.

6. Votazioni

Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, formula la proposta deliberativa ponendola ai voti.

Le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano; le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Su richiesta di 1/3 dei consiglieri si può procedere a votazione segreta. In caso di proposte divergenti è consentito un intervento a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno (prima della votazione)

Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti prevale il suo.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare incarichi e su questioni concernenti le persone.

In materia disciplinare a parità di voto prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati o riguardanti loro congiunti od affini fino al quarto grado.

7. Interpellanze e mozioni

Uno o più Consiglieri possono sottoscrivere interpellanze e mozioni. Nel primo caso, per conoscere i motivi o gli intendimenti del Presidente, nel secondo caso per promuovere una decisione del Consiglio.

Ogni Consigliere può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine:

- a) la “questione pregiudiziale” si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
- b) la “questione sospensiva “ si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento;
- c) la “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della legge, del regolamento, della procedura dei lavori.

Ogni consigliere può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della discussione per “fatto personale”:

Il “fatto personale” si pone quando un consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli venano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno, se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente questi può far appello direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Art. 14 - Dimissioni o decadenza dei consiglieri

1. Qualora durante il triennio di carica dei consiglieri qualcuno sia dimissionario o decaduto subentra nel consiglio il primo dei non eletti.
2. Qualora una delle cariche istituzionali per qualsiasi causa venga meno, si dovrà procedere ad una nuova elezione tra i componenti del Consiglio per la sostituzione.
3. La decadenza della carica dei consiglieri, oltre ai casi previsti dalla legge e dal regolamento 615/94 ha luogo quando non si prenda parte a tre sedute di consiglio consecutive senza giustificato motivo.

Art. 15 – Commissioni

1. Funzioni:
le Commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie di studio e di proposta per il Consiglio regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio regionale.
Le commissioni non hanno funzione rappresentativa esterna, salvo in caso di delega del Presidente che riferirà al Consiglio nella prima seduta utile.
Spetta al Presidente investire le commissioni degli atti o problematiche che pervengono all’Ordine.
2. Costituzione:
Il Consiglio regionale con propria determinazione individua le Commissioni. Sono Commissioni permanenti del Consiglio regionale, la Commissione “Codice deontologico e Disciplina”, la Commissione “Formazione”, la Commissione “Libera professione” e la Commissione “Politiche sociali”.

3. Composizione:

Le commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti dal Consiglio regionale tra i suoi consiglieri e possono essere integrate da iscritti all'Albo.

La riunione è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Qualora un componente la commissione sia assente giustificato per un lungo periodo, può essere sostituito temporaneamente da un altro membro del Consiglio.

4. Gruppi di lavoro:

Il Consiglio regionale, per particolari questioni che richiedono una attivazione non permanente di studio e di consulenza, può costituire Gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio regionale.

I Gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale con apposita delibere.

Art. 16 - Assemblea degli iscritti

1. Oltre ai casi previsti dal decreto 615/94 art. 4 e 7, il Consiglio dell'Ordine può convocare l'assemblea degli iscritti su argomenti specifici e in sede diverse con avviso scritto, o a mezzo stampa o Tv a tutti gli iscritti nei modi prescritti dalla legge.

Art. 17 - Concessione Patrocini

1. La concessione dei Patrocini è deliberata dal Consiglio Regionale sia che siano onerosi o gratuiti. I criteri di concessione dovranno privilegiare il carattere regionale delle iniziative e l'attinenza alle problematiche della professione.

Art. 18 - Diritto di accesso agli atti e tutela della riservatezza

1. Nel rispetto della normativa di cui alla legge 241/90 e legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni è consentito l'accesso agli atti del Consiglio Regionale agli aventi diritto che ne facciano esplicita richiesta scritta.

2. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari il diritto è riservato alle sole persone interessate o al loro rappresentante legale.

3. Il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (art. 24 c. 6 legge 241/90).

4. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni), il Consiglio Regionale adotta, con proprio atto deliberativo i provvedimenti di competenza.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento ci si riferisce al D.M. n. 615/94 e alle norme nazionali vigenti sui Consigli degli Ordini e dei Collegi.
2. Il Regolamento regionale sarà rivisto in base gli atti di indirizzo deliberati del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.